

Logiche conseguenze dell'applicazione dell'art. 15 bis della legge 1- 12-2018 n. 132 circa la "Tutela della genitorialità in carcere e i diritti dei bambini e delle bambine figli di detenuti"

Il convegno tenutosi a Roma su "Tutela della genitorialità in carcere e dei diritti dei bambini e delle bambine figli di detenuti", del 18/1/2019, si è svolto in un momento di particolare fervore di studi, lavori e decisioni riguardante i bambini che vivono in carcere con le madri, nei nidi e negli ICAM, e anche i figli dei detenuti in generale. Momento che purtroppo è seguito al noto e tragico gesto di disperazione e follia di una madre detenuta nel carcere di Rebibbia in settembre, e che ha portato alla morte dei suoi bambini.

L'associazione "La gabbianella e altri animali" ha organizzato il 12 ottobre 2018 il convegno "La rete necessaria", dove la Garante Regionale dott. Gallinaro, si è impegnata a riunire il Tavolo Interistituzionale che aveva prodotto il travagliato "Protocollo d'Intesa" della Regione Veneto, che coinvolgeva nella cura dei bambini dell'ICAM l'intero sistema di protezione dei minori.

Il 20 novembre 2018, L'associazione "Bambinisenzasbarre", ha rinnovato il "Protocollo d'intesa con il Ministero della Giustizia", riproponendo la "Carta dei diritti dei figli di genitori detenuti", dove all'art. 1 si dice che "l'Istituto di detenzione nel quale entra un genitore con figli/i al seguito ... (omissis) viene invitato a darne immediata comunicazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni e al Tribunale dei Minorenni, per le valutazioni e le iniziative di rispettiva competenza riguardanti la tutela dei bambini".

Ma soprattutto, il 1 dicembre 2018 viene promulgata la legge n. 132, su sicurezza e immigrazione, dove c'è scritto quanto segue:

«Art. 15-bis (Obblighi di comunicazione al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni). - 1. Dopo l'articolo 11 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è inserito il seguente:

"Art. 11-bis (Comunicazioni al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni). -

1. Gli istituti penitenziari e gli istituti a custodia attenuata per detenute madri trasmettono semestralmente al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, del luogo ove hanno sede, l'elenco di tutti i minori collocati presso di loro, con l'indicazione specifica, per ciascuno di essi, della località di residenza dei genitori, dei rapporti con la famiglia e delle condizioni psicofisiche del minore stesso. Il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, assunte le necessarie informazioni, chiede al tribunale, con ricorso motivato, di adottare i provvedimenti di propria competenza.

2. Il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, che trasmette gli atti al medesimo tribunale con relazione informativa, ogni sei mesi, effettua o dispone ispezioni nei medesimi istituti indicati, ai fini di cui al comma 1. Può procedere a ispezioni straordinarie in ogni tempo.

3. I pubblici ufficiali, gli incaricati di un pubblico servizio, gli esercenti un servizio di pubblica necessità, che entrano in contatto con il minore di cui al comma 1 debbono riferire al più presto al direttore dell'istituto su condotte del genitore pregiudizievoli al minore medesimo. Il direttore dell'istituto ne dà immediata comunicazione al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni".

Le condotte pregiudizievoli dei genitori sono possibili, ma rare. Ci sono altri comportamenti "pregiudizievoli" che potrebbero impedire a questi bambini sfortunati di essere educati e integrati nel mondo, per il bene loro e dell'intera società: essi hanno bisogno di uscire regolarmente dal carcere sia per andare all'asilo nido e alla scuola materna, sia per incontrare i membri della famiglia (il padre in modo particolare) che vivono all'esterno. Le istituzioni devono vigilare su questo: si pensi che nel carcere femminile più grande d'Europa, quello di Rebibbia, i bimbi non vengono accompagnati alla scuola dell'Infanzia esterna e a Roma manca un ICAM. Ci si attende che l'applicazione dei principi di tutela dei bambini, da parte delle Istituzioni, che da sempre sono preposte a questo, si attui e si risolva in provvedimenti che riducano la indiretta carcerazione dei piccoli, permettendo di collocarli, quando si può, in strutture come case-famiglia, con le madri. Infine, spesso nei nidi e negli Icam ci sono bimbi disabili, che le mamme portano con sé perché essi della mamma hanno più bisogno o perché fuori non c'è nessuno capace di accudirli. Per questi

bambini, le risposte del sistema di tutela dei minori, che l'articolo 15 bis della legge n. 132 chiama in campo, non possono essere condizionate dai problemi economici degli enti locali. Per i casi particolari, purtroppo frequenti, ci vuole una grande sinergia di forze. Fare rete all'interno delle istituzioni e tra le stesse e il mondo del volontariato, nella tutela di questi bambini, è quanto mai necessario.

Carla Forcolin (presidente Ass. "La gabbianella e altri animali")

Venezia, 19 gennaio 2019